

tuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e i riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati.

Ad ogni modo, credo che un primo risultato della sua interrogazione sia in questa assicurazione sulla rotazione delle società che effettueranno il sondaggio, in attesa che il progresso scientifico fornisca metodi più attendibili di rilevazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Rositani ha facoltà di replicare. Ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione.

GUGLIELMO ROSITANI. Signor Presidente, ringrazio il ministro per la risposta e per le indicazioni che sono state date ai fini del nuovo criterio della rotazione. Di questa volontà si parla da molto tempo, signor ministro: lei si rende perfettamente conto che, senza voler dare giudizi sulla correttezza o meno delle persone o dei gruppi coinvolti nella rilevazione dei dati, è chiaro che — lei stesso lo ha detto — l'indagine telefonica indubbiamente provoca forti margini di incertezza. Ci troviamo di fronte ad interessi grossissimi, perché si tratta della raccolta della pubblicità, ci troviamo di fronte a società (che controllano importanti radio nazionali ed emittenti locali) responsabili del controllo nella rilevazione dei dati: questo ci sembra assolutamente assurdo. Pertanto, signor ministro, in primo luogo, le chiediamo che questa espressa volontà della rotazione, ripetutamente manifestata da molto tempo, venga effettivamente attuata. In secondo luogo, il Governo, a mio parere, dovrebbe intervenire per far sì che vengano individuati quegli strumenti di rilevazione che esistono. Quanto da lei detto per l'America è vero; ci sono strumenti di rilevazione che sono più sicuri e comunque più credibili rispetto a quelli della telefonata.

Mi sembra opportuna la volontà del Governo di far intervenire l'autorità. Ci auguriamo che il Governo controlli che questo criterio della rotazione venga finalmente messo in pratica (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 16,05 con lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16,05.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(Esito della conferenza dei servizi interministeriale sul recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese veneziane nn. 2-00034 e 3-00148)

PRESIDENTE. Avverto che l'interpellanza Vianello n. 2-00034 e l'interrogazione Campa n. 3-00148 (*vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 1*), che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Vianello ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00034.

MICHELE VIANELLO. Signor Presidente, è noto che le imprese veneziane godevano fin dalla legislazione speciale del 1973 di un regime di sgravi contributivi assimilabili a quelli che all'epoca si usavano per la Cassa del Mezzogiorno. La motivazione della presenza di questi sgravi era contenuta nell'articolo 1 della legislazione speciale per Venezia, attraverso la quale lo Stato italiano, per mezzo di questi sistemi economici, garantiva ed aiutava la rivitalizzazione socio-economica del centro storico veneziano.

Naturalmente questo articolo 1, che, peraltro, definiva Venezia città di preminente interesse nazionale, serviva e serve tuttora ad abbattere i differenziali di costo dovuti naturalmente alle particolarità spe-

cifiche legate alla città di Venezia e cioè al fatto che i carichi hanno una particolare rottura, che i trasporti sono particolarmente costosi, che il centro storico di Venezia è circondato dall'acqua.

Come il Governo sa, l'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti di questa legge, poiché attraverso la sua applicazione si sarebbero violati i principi di concorrenza economica nei confronti di altri Stati membri e di altre imprese italiane.

La prima obiezione, avanzata subito, è che alcuni settori ed alcune particolari imprese veneziane, oltre ad avere svantaggi nell'operare nel centro storico, non ledono la concorrenza per motivazioni legate alle specificità veneziane. Senza voler preconstituire qualcosa, mi sembra abbastanza difficile sostenere che l'esercizio di una gondola leda il principio di concorrenza; naturalmente potrei citare anche altri esempi: da coloro che hanno operato nell'ambito della compagnia lavoratori portuali ai trasportatori merci acquei, alle industrie di Murano che rappresentano un'enclave assolutamente unico poiché solo in quel luogo si produce in quei modi e con quelle particolarità.

L'Unione europea si è rivolta allo Stato italiano per poter esigere gli arretrati, soprattutto quelli che riguardano il periodo compreso tra il 1995 e il 1996. All'interpellante risulta che si sia aperta un'interlocuzione giusta e corretta da parte del Governo italiano nei confronti dell'Unione europea e che, all'uopo, l'Unione europea avesse chiesto al Governo italiano una sorta di preistruttoria, portata avanti da questo comitato interministeriale.

Vorrei conoscere l'esito di questo lavoro e a quali decisioni sia giunto il Governo italiano, come il Governo italiano intenda atteggiarsi nei confronti dell'Unione europea e, soprattutto, con quali tempi l'esecutivo intenda poi rivalersi nei confronti delle imprese veneziane, nel caso in cui queste ultime non venissero grate e salvate dalla scure dell'Unione europea che esige i contributi ricevuti da Venezia fin dal 1973.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, il professor Brambilla, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO BRAMBILLA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* Con la decisione del 25 novembre del 1999, la Commissione europea, come noto, ha dichiarato illegittimi gli sgravi contributivi concessi, nel triennio 1995-1997, alle imprese ubicate nei territori di Venezia e di Chioggia. Ha, quindi, invitato il Governo italiano a provvedere al recupero di tali aiuti. Dopo che, con nota del 29 giugno ultimo scorso, la Commissione si è espressa nel senso di escludere dalla procedura di recupero le imprese che svolgono attività di trasporto di persone (avevamo, in merito, già svolto un primo intervento), il Governo, nell'intento di limitare il più possibile l'impatto economico dell'azione di recupero sulla realtà imprenditoriale della laguna, si è impegnato a mantenere sulla questione un rapporto costante con la Commissione, chiedendo, in particolare, i necessari chiarimenti circa l'effettiva portata applicativa delle decisioni.

In questo quadro, si sono svolti due incontri alla Farnesina e abbiamo messo a punto un documento, inviato al professor Monti, con lo scopo di verificare quali possibili ipotesi potevano essere elaborate per aumentare il livello di esenzione delle operazioni di recupero degli aiuti, di questi sgravi contributivi.

Nella nota del 9 agosto 2001 è stato pertanto ipotizzato, presso la Commissione, quanto segue: primo, pensiamo non costituirebbero aiuti di Stato gli sgravi contributivi concessi ai ristoranti, agli alberghi, alle imprese che operano nelle costruzioni, nel commercio al dettaglio, nella riparazione di autoveicoli e alle imprese che prestano servizi collettivi sociali, personali e nella sanità, in quanto tali imprese, operando in ambito esclusivamente locale, non incidono sugli scambi intracomunitari; secondo, sempre secondo il nostro avviso, non inciderebbero sugli scambi gli sgravi concessi alle imprese che

svolgono attività a livello locale in settori e servizi non ancora liberalizzati, quali, ad esempio, quelli esercitati all'interno del porto di Venezia, di ormeggio, di rimorchio, di pilotaggio oppure in settori che, all'epoca della concessione degli aiuti, non erano stati liberalizzati, come i servizi di Italgas e la fornitura di energia; terzo, l'attività esercitata dalle imprese di trasporto merci, per conto terzi, è di natura assolutamente locale come comprovato, in primo luogo, dalle particolari imbarcazioni utilizzate tipicamente e destinate, quindi, alla navigazione all'interno dei canali di Venezia e di Chioggia; quarto ed ultimo punto, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli sgravi di contributi di natura esigua (non superano in genere i 50 milioni nel triennio) potrebbero non incidere sugli scambi intracomunitari qualora il beneficiario sia un singolo pescatore.

Vi sono stati due incontri: il primo si è tenuto il 2 ottobre tra il Ministero del lavoro ed il professor Monti a Roma, mentre il secondo, tra me ed il professor Monti, alla fine di ottobre.

Il commissario alla concorrenza ha riferito che è in preparazione una risposta formale alla nostra lettera ed ha anticipato, comunque, che in essa sarà dato atto degli sforzi compiuti dal Ministero del lavoro per ottemperare alle decisioni della Commissione e che, nel merito della controversia, per alcune categorie di imprese, vista l'assenza di effetti sugli scambi intracomunitari, l'atteggiamento della Commissione sarà senz'altro più favorevole.

Evidentemente, come ministero, per quanto concerne l'attuazione del recupero degli sgravi contributivi abbiamo comunque già dato incarico all'Inps di censire tutte le aziende in modo tale che, una volta ottenuta la risposta da parte della Commissione europea, si possa provvedere ad informare le varie aziende sia dell'esito positivo in merito al non recupero degli sgravi, sia del fatto, per quelle aziende che la comunità europea ci chiederà di assegnare al recupero degli sgravi, che siamo già pronti ad espletare tutte le azioni del caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Vianello ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00034.

MICHELE VIANELLO. Signor Presidente, capisco che si tratti di una materia controversa in relazione alla quale le volontà del Governo non determineranno le regole del gioco, essendo queste ultime determinate dall'Unione europea.

Devo, comunque, dare atto onestamente al Governo di svolgere un'attività assolutamente preziosa, soprattutto nei confronti del commissario Monti che poi, assieme ai burocrati europei — non uso tale termine in senso dispregiativo naturalmente — sarà colui che ne determinerà, in una qualche maniera, le modalità.

Vorrei formulare una sola obiezione rispetto all'elenco dei settori che il Ministero del lavoro avrebbe indicato all'Unione europea: rilevo infatti, di primo acchito, l'esclusione del vetro di Murano. Non si comprende bene quale scambio intracomunitario verrebbe a violare quest'ultimo. Si tratta di una produzione specifica e tipica che non viola la concorrenza, perché nessuno produce, se non in modo assolutamente illecito, il vetro di Murano in altre parti del mondo. Non è quindi chiaro per quale ragione il vetro di Murano non sia stato inserito nell'elenco, per cui spero che il Governo si adoperi in questa direzione.

In secondo luogo, vorrei raccomandarmi previamente alla sensibilità del Governo ed alla sua capacità di intervento nei confronti dell'INPS, perché, nel momento in cui vi sarà una pronuncia definitiva da parte dell'Unione europea, si arrivi ad una sorta di concordato nei confronti delle imprese che sono rimaste escluse. Vorrei infatti ricordare che si tratta spesso di reti di piccole e medie imprese artigiane, le quali, in caso di riscossioni coatte di grandi dimensioni, sarebbero costrette a chiudere, come si dice in gergo.

Vorrei inoltre sottolineare come, sotto questo profilo, sia la maggioranza sia l'opposizione abbiano lavorato, in questi anni, per cercare di « tenere in piedi », in

un centro storico difficile come quello di Venezia, una rete di imprese di ogni tipologia. Sappiamo bene che se si procedesse ad operazioni di riscossione coatta nei confronti di tantissime aziende, si depaupererebbe allora un tessuto che, nel corso di questi anni, si è tentato di sviluppare.

PRESIDENTE. L'onorevole Campa ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00148

CESARE CAMPA. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per le risposte che ha fornito ed evidenzio, inoltre, che finalmente il Governo si è mosso nella direzione giusta. Dall'infrazione contestataci il 25 novembre 1999, per il triennio 1995-97, vi era infatti tutto il tempo per intervenire al fine di evitare crisi di aziende, così come ricordava il collega Vianello.

È pur vero che, in ambito locale, tutte le forze, siano esse di maggioranza o di opposizione, hanno sempre operato per mantenere vive queste attività specifiche del contesto locale; tuttavia non mi è sembrato di intravedere nell'azione del Governo precedente una determinata volontà finalizzata a risolvere un problema determinato dall'errato inserimento di una norma nel nostro ordinamento.

Va quindi rivolto un plauso al Governo unitamente ad un invito. Sicuramente, ciò che ci è stato detto ci rassicura rispetto ad una situazione riguardante queste quattro categorie facenti riferimento ad attività lavorative in ambito locale. Non vi è quindi ombra di dubbio che, per quanto riguarda il vetro di Murano, proprio per questa sua specificità e per la dichiarazione che il rappresentante del Governo aveva già anticipato, si addiverrà ad soluzione positiva, nell'ambito delle risposte che la Comunità europea dovrà fornire. Sono in ogni caso convinto che il rappresentante del Governo e, in generale, il Governo eserciteranno tutte le pressioni possibili perché questa soluzione ci sia.

Mi dichiaro, pertanto, soddisfatto nel constatare che una prima parte del lavoro

è stata svolta in maniera puntuale; al termine di questo percorso — comunque tardivo — sono convinto che, se avessimo, come Governo, intrapreso da subito un'azione energica, quale quella intrapresa dall'attuale Governo, probabilmente sarebbero state superate alcune preoccupazioni che permangono nei confronti di alcune aziende, le quali, ahimè, non per colpa di questo Governo, bensì a causa di una procedura e di una infrazione che non potevano che essere contestate, considerati i presupposti, saranno ugualmente chiamate a rispondere per qualcosa che spettava loro.

In questo senso, sarebbe opportuno prevedere — come il rappresentante del Governo fa — un censimento, nonché i correttivi in grado di consentire il mantenimento, in sede locale, di quelle attività, quali quelle legate al vetro di Murano, che bene ha illustrato in questa sede il collega Vianello.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico — n. 3-00271)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, professor Brambilla, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Buontempo n. 3-00271 (*vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 2*).

ALBERTO BRAMBILLA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di fondi comuni di investimento immobiliare, introduce all'articolo 3, commi 10 e 11, misure riguardanti, rispettivamente, l'attuazione del programma straordinario ed ordinario di vendita degli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici. Il termine del 31 ottobre 2001 è previsto quale data dalla quale decorrono le nuove modalità di vendita degli immobili di cui trattasi.

Tali nuove modalità riguardano essenzialmente il trasferimento, a titolo oneroso, degli immobili stessi ad una o più società, costituite dal Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di cartolarizzare i provvedimenti delle dimissioni immobiliari, ma non recano modifiche alle regole di vendita agli inquilini delle unità residenziali non di pregio, che continuano, quindi, a prevedere l'esercizio del diritto di opzione a favore dei conduttori ad uso residenziale, sia in forma individuale che a mezzo di mandato collettivo, e la determinazione del prezzo di vendita pari a quello di mercato, previsto anche dalla normativa precedente, diminuito del 30 per cento. Le modifiche si riferiscono esclusivamente alle cosiddette vendite in blocco, che prima dell'emanazione del decreto-legge n. 351 potevano essere effettuate dalla metà più uno degli inquilini, iscritti anche a cooperative già esistenti e che, volendo, acquistavano anche le unità non optate. Con l'emanazione del decreto-legge n. 351, l'articolo 3, comma 8, ha stabilito, invece, che la vendita in blocco, con il riconoscimento dell'ulteriore abbattimento di prezzo, può avvenire esclusivamente ai conduttori che acquistino, a mezzo di mandato collettivo, unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentino almeno l'80 per cento delle unità complessive dell'immobile (al netto, ovviamente, di quelle libere). L'attuale normativa non prevede la possibilità di acquisto di unità non optate.

In sostanza, riepilogando, il diritto di opzione per l'acquisto della casa potrà essere esercitato dagli inquilini delle unità residenziali non di pregio anche dopo il 31 ottobre 2001, usufruendo sia dello sconto dal 30 per cento rispetto al prezzo di mercato, sia dell'ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento, in caso di acquisto con le modalità prima ricordate, a mezzo di mandato collettivo. Ad ogni modo, si evidenzia che la nuova normativa, introdotta dal decreto-legge, prevede un regime transitorio, che riguarda le vendite degli immobili definitivamente offerti in opzione alla data di entrata in

vigore del decreto stesso (26 settembre 2001), al prezzo e alle condizioni indicate nell'offerta.

Inoltre, va sottolineato che l'articolo 3, comma 20, della legge che ha convertito il decreto-legge n. 351, ha regolato anche la situazione di coloro che, in assenza dell'offerta di opzione, hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre. Per costoro, le unità immobiliari sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data di manifestazione della volontà di acquisto, mentre per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate, purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile (al netto di quelle libere). Si fa presente, inoltre, che i criteri utilizzati dagli enti, per l'individuazione degli immobili da porre in vendita, sono quelli contenuti nella circolare ministeriale del 26 agosto 1999, che si riferivano ad immobili esclusivamente residenziali non di pregio, in cui era stata riscontrata una forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari.

Da ultimo, occorre ricordare che la propensione all'acquisto è stata riscontrata da un'indagine avviata sin dall'ottobre 1999 da tutti gli enti proprietari e, quindi, fatta propria con una circolare stabilita dall'allora ministro Cesare Salvi.

Per quanto concerne il limite di reddito lordo — al disotto del quale è consentito, agli attuali affittuari, di rinnovare la locazione — nel testo del decreto-legge, modificato dalla Camera, è stato alzato a 19 mila euro all'anno.

PRESIDENTE. L'onorevole Buontempo ha facoltà di replicare.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, la mia interrogazione è antecedente alla data in cui è stato approvato dalla Camera, con modificazioni, il provvedimento sulla vendita del patrimonio immobiliare pubblico, e poneva il problema relativo alla mancata risposta degli

enti agli inquilini, nonostante la legge vigente e nonostante i cittadini avessero manifestato la volontà di prelazione dell'immobile. Quando, successivamente, è stato adottato il decreto-legge n. 351, che fissava al 31 ottobre 2001 la data ultima per ottenere le agevolazioni previste dalla precedente normativa, proposi — come è noto — un emendamento tendente a ripristinare questo diritto, perché mi pareva una palese ingiustizia.

Il Governo modificò il comma 20 dell'articolo 3 che, riformulato, prevedeva che gli enti — chi per loro o chiunque fosse il soggetto proprietario degli immobili — avrebbero avuto l'obbligo di vendere a chiunque avesse manifestato o manifestasse la volontà, entro il 31 ottobre, di acquistare l'appartamento in cui abitava, alle condizioni che poc'anzi ha illustrato il sottosegretario.

Della risposta fornita dal Governo non solo non sono soddisfatto ma la ritengo completamente al di fuori di ogni corretto dibattito parlamentare. La risposta che ha fornito il Governo, infatti, altro non è che la trascrizione di quanto previsto dalla legge.

Onorevole rappresentante del Governo, si tratta di un problema gravissimo: nonostante la recente approvazione da parte del Parlamento di questo provvedimento, gli enti non hanno ancora contattato gli inquilini per concludere i contratti — mi riferisco a quel 75 per cento che già aveva manifestato la volontà di acquistare gli immobili. Inoltre, in questi giorni — cito l'EMPAS — tali enti stanno facendo un vero e proprio terrorismo nei confronti degli inquilini. Dico ciò responsabilmente perché il Governo avrebbe dovuto promuovere un'inchiesta sul perché, nonostante una norma vigente, gli enti non abbiano provveduto alla vendita degli immobili a coloro che vi abitano. Il Governo avrebbe dovuto capire come mai tutto ciò fosse accaduto e chi ne fosse il responsabile. Dispongo di relazioni di tecnici dell'osservatorio che gridano allo scandalo.

Che cosa è accaduto, successivamente? Si approva la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settem-

bre 2001, n. 351, e gli enti fanno finta di nulla. Mentre discutiamo, vengono convocate delle persone anziane alle quali non si chiede quale sia il loro reddito; come lei stesso ha dichiarato, infatti, al di sotto di circa 38 milioni si ha diritto al rinnovo del contratto per nove anni. Inoltre, molte di queste persone hanno manifestato la volontà di acquistare. Ciononostante — in questi giorni, in queste ore — si continua a dare esecuzione agli sfratti!

Rispetto chiunque venga in aula a rispondere, tuttavia, non posso rispettare adeguatamente chi ha scritto quella nota pensando che, forse, noi stiamo qui a cambiare l'aria! Noi siamo qui a tutelare i diritti dei cittadini, specialmente quelli previsti dalle norme vigenti! Chi ha redatto tale nota avrebbe dovuto minimamente informarsi sullo stato delle cose.

Prima c'è stata una sentenza del TAR e dopo è stato instaurato un giudizio davanti al tribunale. In entrambi i casi, sia il TAR sia il giudice ordinario hanno dato torto agli enti. Per quanto riguarda, in particolare, il giudizio che ha riguardato l'ENPAS, è istruttivo leggere un passo del provvedimento giudiziale, nel quale è scritto: « Per completezza, occorre chiedersi la ragione di tale incongruità » (questo succedeva prima che approvassimo la nuova disposizione); e la risposta alla domanda è, per il giudice, assai semplice: « Il legislatore non ha neppure immaginato che un ente pubblico o privatizzato, ma portatore di rilevanti interessi pubblici, potesse agire con tale eclatante scorrettezza contrattuale. » Proprio così si esprime il magistrato giudicante, e continua: « Nel corso di una procedura di vendita immobiliare non conclusa, con un diritto di opzione esercitato dal conduttore, in un contesto in cui la legge, anche in ossequio al dettato costituzionale, favorisce l'acquisto della proprietà da parte del conduttore, il locatore intima al conduttore in regola con i pagamenti disdetta per finita locazione, azionandola giudizialmente ».

Senza giri di parole, il passo che ho letto suona, di per sé, come una condanna. Allora, anzitutto non è vero che il Governo

non possa intervenire, in primo luogo perché si tratta di patrimonio pubblico e, in secondo luogo, perché tale patrimonio non è stato costruito con i soldi degli azionisti, ma con i soldi dei lavoratori: non c'è il signor Pinco Pallino che ha investito i suoi soldi; i soldi sono dei lavoratori! Perciò, una volta accertato che le affermazioni da me fatte rispondono a verità, il Governo ha il dovere di diramare subito una circolare per richiamare tutti gli enti al rispetto della legge che abbiamo votato e chiedendo che gli enti medesimi sospendano tutte le procedure di sfratto avviate ogni qualvolta sussistano entrambe le condizioni previste dalla legge: il diritto di prelazione e la locazione.

Quindi, non posso ritenermi soddisfatto. Presenterò un'altra interrogazione e, se neanche questo dovesse bastare, manifesterò sotto la Presidenza del Consiglio. Non mi piace affatto che il Governo, espressione di una maggioranza della quale faccio parte, dia risposte così superficiali, pressapochiste e inadeguate, che offendono i diritti dei cittadini.

SERGIO COLA. Bravo Teodoro!

(Disparità di trattamento tra lavoratori di una stessa categoria – nn. 3-00093 e 3-00253)

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Cola n. 3-00093 e Dell'Anna n. 3-00253, vertenti sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (*vedi l'allegato A – Interpellanza ed interrogazioni sezione 3*).

Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere.

VALENTINA APREA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, nel rispondere alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Cola e Dell'Anna, in via preliminare si ritiene opportuno precisare che, in omaggio all'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dall'articolo 21 della legge

n. 59 del 1997, si è posta la necessità di individuare nuovi profili professionali per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, chiamato a svolgere più complessi compiti.

Con il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 per il personale del comparto scuola, siglato il 26 maggio 1999, è stato definito, quindi, il profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi, appartenente alla qualifica fascia superiore rispetto a quella del responsabile amministrativo, nel quale sono stati inseriti, nella fase di prima applicazione del CCNL medesimo, i responsabili amministrativi a tempo indeterminato che abbiano superato uno specifico corso di formazione.

Quanto al profilo di responsabile amministrativo, lo stesso CCNL ha previsto il suo mantenimento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ad eccezione delle accademie e dei conservatori di musica, sino al 31 agosto 2000. I candidati inseriti nelle graduatorie permanenti, per soli titoli, di responsabile amministrativo, dovevano accedere al nuovo profilo previo superamento di uno specifico corso di formazione – e così pure il personale a tempo indeterminato della qualifica inferiore: area « B », assistenti amministrativi e assimilati – in base alla procedura prevista nel CCNL del 1999, che ha sostituito il vecchio concorso riservato.

Tali corsi non sono stati svolti in quanto si è verificata una complessiva soprannumerarietà di personale nel profilo di direttore dei servizi amministrativi. Peraltro, fatta salva la procedura di corso-concorso per il personale a tempo indeterminato dell'area B del personale ATA della scuola, per l'accesso al nuovo profilo di direttore dei servizi amministrativi o al concorso pubblico, non è attualmente prevista alcuna procedura per esami e o per soli titoli. Il concorso ordinario per esami e titoli, come d'altra parte la procedura per soli titoli inerente al profilo di responsabile amministrativo, non sono stati più indetti, essendo stato detto profilo mantenuto soltanto fino al 31 agosto 2000. Con riguardo poi alla sostituzione dei direttori

dei servizi amministrativi, l'articolo 34 del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola e l'articolo 51 del contratto collettivo nazionale integrativo, siglato, per gli anni 1998-2001, il 3 agosto 1999, hanno previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2000, il direttore dei servizi generali e amministrativi deve essere sostituito, in caso di assenza, dall'assistente amministrativo in servizio nella stessa scuola o in altre scuole in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, tale ruolo deve essere assegnato per reggenza ad un direttore dei servizi generali e amministrativi di scuole viciniori. Si desidera, comunque, far presente che la materia in trattazione sta subendo profonde modifiche che potranno trovare la loro definizione in sede ARAN nell'ambito del rinnovo contrattuale del comparto scuola, alla luce delle rinnovate esigenze gestionali delle scuole dell'autonomia.

In attesa di una revisione complessiva di profili dell'area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, in attuazione di quanto previsto dall'accordo ARAN del 20 luglio 2000 sui criteri di inquadramento del personale già dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto della scuola, recepito, con decreto ministeriale 5 aprile 2001 articolo 9, commi 4 e 5, in data 28 settembre 2001, è stata siglata l'ipotesi di accordo che prevede l'istituzione di uno specifico profilo amministrativo denominato « coordinatore amministrativo » con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi di vicariato, da collocarsi nell'area C prevista dal contratto collettivo nazionale della scuola del 26 maggio 1999 e con progressione economica corrispondente alla ex qualifica di responsabile amministrativo. In tale profilo, nei limiti previsti dal suindicato accordo del 2000, sono inquadrati anche i responsabili amministrativi del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato, non inquadrati come direttori dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'articolo 34 del contratto nazionale di lavoro del 26 maggio 1999. Pertanto, le istanze dei respon-

sabili amministrativi con contratto a tempo determinato potranno essere oggetto di un più attento esame successivamente alla definizione della suddetta sequenza contrattuale.

PRESIDENTE. Il professor Cola ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00093.

SERGIO COLA. La ringrazio per il « professore ».

PRESIDENTE. Mi risulta così.

SERGIO COLA. Signor Presidente, sono parzialmente soddisfatto e devo dire, in premessa, che questa interrogazione riproduce pedissequamente un'altra interrogazione, presentata nella precedente legislatura, a cui purtroppo non è stata data alcuna risposta, ancorché fosse stata presentata un anno e mezzo circa prima della scadenza della legislatura stessa. Già vi è un progresso, per la verità, perché siamo ad appena sei mesi dall'insediamento del Governo ed è stata data una risposta. Una risposta che non fa assolutamente una grinza sotto il profilo dell'esposizione dei problemi giuridico-amministrativi che sussistono, ma che invece mi pare possa o debba essere considerata parzialmente insoddisfacente in relazione ai quesiti, in relazione soprattutto alle aspettative di una vasta categoria di persone.

Se il sottosegretario dovesse porre, anche ora, per un solo istante, all'interrogazione ed al contenuto della stessa, potrebbe rilevare che nella stessa interrogazione facciamo cenno ad una vastissima categoria di persone che, non da ora, ma da circa dieci anni, in modo veramente certosino, con grande spirito di abnegazione, ha svolto questo ruolo a livello di supplenza, senza soluzione di continuità e l'ha svolto — questo è l'aspetto più importante e più inquietante del problema — con grande competenza, avendo acquisito un'esperienza che, a mio modo di vedere, è di gran lunga superiore a quella degli attuali direttori dei servizi generali amministrativi istituiti dal famoso decreto legislativo.

Dunque, il problema che si poneva era il seguente: quando è stato dato un assetto definitivo a varie categorie, tra cui i docenti delle scuole materne, delle scuole superiori e anche delle scuole elementari con un apposito concorso fatto *ad hoc*, sono, purtroppo, state disattese le aspettative di questi signori che, come ella potrà sicuramente constatare nell'interrogazione, chiedono l'accesso ad un concorso riservato a persone che avessero svolto, per almeno 360 giorni (pari a due anni), il servizio di personale docente. Qui ci troviamo, in verità, di fronte a persone che hanno svolto, di media, 7 o 8 anni di lavoro ininterrotto e che hanno contribuito, veramente, a risolvere i problemi in cui si dibatteva la scuola italiana con lacune e deficit a livello amministrativo. Mia moglie insegna in un liceo scientifico e mi aggiorna, quotidianamente, sui deficit a livello organizzativo e, soprattutto, amministrativo e bisogna dire che i responsabili amministrativi hanno risolto questi problemi veramente in modo ammirevole, facendo riprendere alla scuola la strada della positività.

Queste persone chiedevano, tra l'altro - è scritto anche nell'interrogazione - un percorso formativo che avrebbe potuto essere il presupposto per accedere al concorso e la possibilità di sostenere, eventualmente, un colloquio per l'immissione in ruolo. Tale colloquio sarebbe stato alternativo oppure successivo alla formazione con un corso professionale, che avrebbero superato, veramente, in maniera agevole, avendo ricoperto, di fatto, un ruolo superiore per tanti e tanti anni.

La risposta che ella mi dà è una risposta parzialmente soddisfacente perché potrebbe risolvere, in futuro, il problema di tanti e tanti che sono ancora precari e che sono stati scavalcati da coloro che erano, sicuramente, in una situazione meno favorevole....

VALENTINA APREA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Hanno fatto il concorso.

SERGIO COLA. Siamo d'accordo, ma coloro che hanno fatto i concorsi almeno

hanno avuto la possibilità di farli. Queste persone non hanno neanche avuto la possibilità di accedere al concorso, era questo il problema!

Il motivo della mia parziale insoddisfazione è che la proposta e le prospettive della sua risposta risolvono i problemi non al momento ma in un possibile futuro, non si sa se certo o meno, mentre ci saremmo aspettati un altro tipo di risposta ed un altro tipo di iniziative che sollecitiamo e affidiamo alla sua più che nota sensibilità di esperta del settore scolastico, chiedendole di trovare una soluzione specifica, *ad hoc*, per queste persone che, veramente, non meritano di essere trattate così come sono state trattate.

PRESIDENTE. Onorevole Cola, lei è stato di una precisione unica! La ringrazio.

SERGIO COLA. « Professore » non a caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Dell'Anna ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00253.

GREGORIO DELL'ANNA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario che, in maniera abbastanza celere, ci ha dato la possibilità di sapere come il Governo intenda proporsi rispetto a queste problematiche. Sicuramente nella prospettiva c'è la possibilità, come appunto diceva l'onorevole Valentina Aprea, che le future figure professionali possano assorbire quello che oggi è un problema. Certamente, però, come diceva l'onorevole Cola, il problema rimane irrisolto per quanto riguarda coloro che, pur non avendo l'idoneità e pur avendo operato per lungo tempo, si sono visti esclusi dalla possibilità di essere immessi in ruolo attraverso le procedure concorsuali adottate anche per il personale scolastico. Dunque, chiaramente c'è una discriminazione palese ed evidente verso il personale della scuola, quindi dipendente dallo stesso ministero, che viene trattato in modo diverso a seconda della fascia e del ruolo di appartenenza.

Certamente teniamo in alta considerazione l'impegno del Governo. Siamo convinti che il ministero potrebbe sicuramente rivedere la posizione assunta nei confronti di questo personale che, per professionalità e competenza, rappresenta una risorsa, e non certamente un peso collocato sulle spalle del ministero stesso. Tra l'altro, nonostante tutto, questi soggetti continuano ancora a svolgere la loro attività come supplenti. Ciò che vogliamo richiamare è la questione della continuità nell'esperienza professionale, al fine di stimolare l'impegno del Governo per far sì che il personale in oggetto si senta realizzato nel corso della propria attività. La ringraziamo per la celerità della risposta e per l'impegno, e ci sentiamo soddisfatti limitatamente alla descrizione in prospettiva. Per il problema specifico, attendiamo che il Governo assuma impegni precisi e concreti.

PRESIDENTE. Dovremmo passare ora allo svolgimento dell'interrogazione Volontè n. 3-00193. A tale interrogazione deve rispondere il sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Armosino che, impegnato fino a poco fa nella Commissione bilancio del Senato, è in procinto di giungere alla Camera. Sospendo pertanto brevemente la seduta in attesa del suo arrivo.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 16,50.

(Demolizione del complesso edilizio ospitante l'ex hotel Castelsandra, Salerno — nn. 3-00301 e 3-00433)

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Lumia n. 3-00301 e Vendola n. 3-00433, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 4).

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Armosino, ha facoltà di rispondere.

MARIA TERESA ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli deputati, le interrogazioni hanno, sostanzialmente, una comune premessa. Il 17 febbraio 1998 era stata disposta, con decreto irrevocabile ai sensi della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, l'integrale confisca di tutti i beni del patrimonio sociale della società in accomandita semplice Castelsandra e, in particolare, dell'intero complesso edilizio costituente l'ex hotel Castelsandra.

Il 7 ottobre 1999 l'agenzia del demanio, con decreto n. 32375 adottato dal direttore centrale per i servizi immobiliari della direzione per la gestione dei beni confiscati, aveva trasferito i predetti beni, ai sensi della legge n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate con lo specifico vincolo di destinazione a sede del Centro mediterraneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attività ecocompatibili.

In seguito, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre 1998, era stata confermata la demanialità delle aree sulle quali insistono i manufatti costituenti il complesso alberghiero.

Quindi, con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001, l'agenzia del demanio ha disposto la revoca del suo precedente decreto n. 32375, assumendo che la predetta confisca doveva reputarsi improduttiva di effetti nei riguardi di terreni in verità gravati da usi civici e aggiungendo che, di conseguenza, tenuto conto della demanialità ad uso civico dell'area di sedime, avrebbe trovato applicazione l'istituto dell'accessione relativamente a tutte le consistenze edilizie realizzate su detta area, spettando in ultimo allo stesso comune di Castellabate di determinare — ferma la verifica di eventuali violazioni di norme edilizie o ambientali — in ordine alla più opportuna utilizzazione del compendio immobiliare, potendo così trovare espressione l'autonomia decisionale propria dell'ente territoriale in questione.

Quest'ultimo provvedimento dell'agenzia del demanio doveva reputarsi abnorme, posto che, quale suo effetto, sarebbe stato posto nel nulla un provvedimento irrevocabile dell'autorità giudiziaria di per se stesso adottato sulla base della citata normativa di rango legislativo.

Peraltro, l'indicata sentenza del Consiglio di Stato si era espressa unicamente in ordine alla natura giuridica dell'area di sedime e non anche in ordine a quella degli edifici realizzati sulla medesima area. In ogni caso, le edificazioni dovevano considerarsi operate in violazione delle norme edilizie di tutela paesaggistica e, dunque, destinate in quanto tali ad essere demolite.

La premessa era assolutamente necessaria per capire le ragioni delle domande che sono in sintesi: quali provvedimenti si intendano adottare perché sia data attuazione al decreto irrevocabile di confisca e sia revocato in autotutela il decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 e, inoltre, quali iniziative si vogliano assumere perché, nel più breve tempo possibile, si giunga alla demolizione dell'intero complesso edilizio già oggetto di confisca ed illecitamente realizzato.

In relazione a tale complessa vicenda l'agenzia del demanio competente per materia, richiesta di fornire elementi utili per la risposta alle interrogazioni in esame, ha fornito i seguenti ragguagli.

Innanzitutto, l'intera superficie sulla quale sono stati realizzati nel tempo gli edifici costituenti il complesso dell'ex hotel Castelsandra è sempre stata area gravata da demanio di uso civico.

In secondo luogo, il demanio di uso civico, che nel complesso è un bene pubblico, differisce dal demanio *tout court* (ossia quello, per così dire, ordinario) in quanto, mentre quest'ultimo appartiene allo Stato, il demanio di uso civico appartiene alla collettività locale nel cui territorio esso ricade ed è gestito dall'ente territoriale rappresentativo della collettività stessa.

In terzo luogo, anche il demanio di uso civico, come peraltro quello ordinario, è inalienabile e non usucapibile.

Infine, i soggetti che eventualmente detengono il demanio di uso civico, ovvero lo occupano abusivamente, non possono di conseguenza mai diventare proprietari del terreno costituente questo tipo di demanio. Essi, se del caso, possono soltanto ottenere una specie di sanatoria dello stato di fatto costituito dall'occupazione attraverso il particolare istituto di diritto amministrativo della cosiddetta legittimazione, un titolo che può essere conseguito dal privato ove lo stesso dia dimostrazione di aver migliorato il terreno con opere finalizzate alla coltivazione o, comunque, allo sfruttamento agricolo o zootecnico dell'area, fermo l'obbligo del pagamento di un canone ricognitivo della proprietà demaniale.

Occorre anche ricordare che l'area sulla quale è sorto il complesso edilizio dell'ex hotel Castelsandra era stata formalmente venduta dal comune di Castellabate alla società in accomandita semplice Castelsandra. Il contratto di compravendita, però, è stato nullo fin dall'origine e, come tale, improduttivo di effetti in quanto avente ad oggetto un bene non suscettibile, per sua natura, di alienazione.

Anche la cosiddetta legittimazione della società all'uso del terreno, nel frattempo occupato in modo abusivo, in ragione della nullità della predetta compravendita, effettivamente rilasciata in favore dell'occupante in data 25 giugno 1982, è stata poi revocata con provvedimento della regione Campania n. 3822 del 29 luglio 1988. Si tratta di un provvedimento la cui legittimità è stata confermata dal tribunale amministrativo regionale della Campania con decisione n. 367 del 26 ottobre 1992 e, quindi, dal Consiglio di Stato con la decisione n. 13709 del 14 ottobre 1998.

Poste tali premesse, e tenuto anche conto dell'efficacia retroattiva di tale pronuncia dell'autorità giurisdizionale amministrativa, è possibile affermare che la collettività locale di Castellabate e, per essa, il comune che la rappresenta, da sempre è stata ed è rimasta proprietaria dell'area della quale si parla, quella, in

altri termini, sulla quale è stato edificato il complesso immobiliare costituente l'ex hotel Castelsandra.

A conclusioni non dissimili si perviene, anche, ove si consideri il provvedimento di confisca introduttivamente ricordato che, dando luogo ad una fattispecie di trasferimento coattivo di un bene (quello oggetto del relativo provvedimento) da parte dello Stato, altro non costituisce se non una forma di acquisto del bene medesimo, la cui proprietà viene, così, sottratta al privato, precedente proprietario.

Tuttavia, perché ciò avvenga, occorre, ovviamente, che il bene confiscato sia effettivamente di proprietà del privato; non si può, dunque, pensare a siffatto fenomeno traslativo della proprietà allorché si tratti di un bene demaniale, per di più occupato dal privato illegittimamente, così come è avvenuto nel caso in esame.

Difettando allora, l'originaria proprietà in capo al privato — nel caso di specie, il provvedimento di confisca, per quanto formalmente adottato — non è stata in grado di produrre alcun effetto traslativo della titolarità del diritto dominicale perché l'immobile, oggetto della confisca, era inalienabile e non usocapibile, in quanto demaniale.

La confisca, tuttalpiù, ha fatto escludere in capo al soggetto privato immessosi nel godimento dell'immobile un eventuale possesso di buona fede del bene. Posto che i principi così brevemente riassunti valgono anche nei riguardi degli immobili che costituiscono il demanio regionale o comunale, ivi incluso il demanio di uso civico, è da escludere che, per effetto del provvedimento di confisca sopra ricordato, lo Stato possa essere mai diventato proprietario dei beni formalmente oggetto di tale provvedimento.

Si tratta di beni che, ripeto, sono gravati di uso civico e mai sono stati effettivamente sottratti alla proprietà del comune di Castellabate. Fermo quanto precede, occorre allora tenere in considerazione gli effetti propri dell'istituto civilistico dell'accessione. Per effetto di questo istituto giuridico, la proprietà delle opere

edificate da un soggetto su un terreno — la cui proprietà appartiene, peraltro, ad un soggetto diverso — accede a quest'ultimo in assenza di un valido titolo giuridico idoneo a far coesistere in capo a soggetti diversi le due proprietà.

In altri termini, in assenza del predetto titolo giuridico valido ed efficace, il proprietario del terreno diventa, altresì, proprietario di quanto sullo stesso edificato, ancorché ad opera di un soggetto terzo. L'istituto è, notoriamente, di applicazione generalizzata e si applica, ad esempio, in tutti i casi di concessione a privati di aree demaniali, sulle quali quest'ultimi hanno edificato durante il periodo della concessione.

Alla scadenza del titolo di godimento, i beni immobili realizzati dal concessionario rimangono acquisiti alla proprietà del concedente, senza diritto ad alcun indennizzo. Può legittimamente ritenersi che l'istituto dell'accessione abbia prodotto i suoi effetti anche nel caso in discorso e ciò fin dal primo momento, ossia da quando si è determinata la nullità del contratto di compravendita del terreno, divenuto, poi, area di sedime per l'edificazione del complesso immobiliare dell'ex hotel Castelsandra, trasferito dal comune di Castellabate ai privati solo formalmente, giacché il terreno stesso, in realtà, era inalienabile, in quanto gravato da uso civico ed appartenente al relativo demanio.

In questa prospettiva è, quindi, agevole convenire sul fatto che la nullità dell'originaria compravendita e, poi, l'annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento (provvedimento amministrativo di legittimazione, a suo tempo emanato), hanno determinato, in primo luogo, che il terreno su cui insiste l'edificazione in discorso, in realtà, non sia mai uscito dalla sfera giuridica della proprietà demaniale del comune di Castellabate e, sotto l'altro aspetto, l'acquisto per accessione da parte dello stesso ente locale della proprietà dell'immobile, realizzato sul medesimo terreno dalla società in accomandita semplice Castelsandra, che è stata l'occupante abusivo.

Le considerazioni che precedono non fanno, dunque, apparire illegittimo il decreto del direttore dell'agenzia del demanio n. 19019 del 27 settembre 2001, di revoca del precedente decreto n. 32375 del 7 ottobre 1999, con il quale era stato trasferito il compendio immobiliare in argomento al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate.

È bene qui ricordare che tale provvedimento è frutto della piena autonomia gestionale di cui gode il dirigente responsabile dell'agenzia del demanio, in virtù del noto principio di separazione tra le responsabilità di Governo e le responsabilità di gestione amministrativa. Si tratta, dunque, di un atto sul quale il ministro non può, in alcun modo, intervenire.

Il provvedimento che abbiamo ricordato non pare quindi illegittimo in quanto, nella sostanza, può considerarsi espressione dell'unico modo con il quale si sarebbe potuta dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 13709 del 17 febbraio 1998. Con quell'atto viene, in pratica, non solo riconosciuta la titolarità del comune di Castellabate con riferimento al terreno occupato dall'edificazione realizzata dalla società Castelsandra, ma viene altresì precisato che anche il complesso immobiliare edificato è divenuto ormai, per il principio dell'accessione che abbiamo visto richiamato, parte del demanio di uso civico dello stesso comune.

Non si può neanche sostenere che l'atto adottato dall'agenzia del demanio, dal quale trae origine l'interrogazione in esame, sia irrispettoso del provvedimento giurisdizionale assunto dal giudice penale. Quest'ultimo aveva, in realtà, correttamente disposto la confisca integrale di tutti i beni costituenti il patrimonio della società in accomandita semplice Castelsandra, giacché la sua condotta era risultata, proprio dall'angolo di visuale del giudice penale, lesiva della legislazione statale che abbiamo ricordato in introduzione.

Tuttavia, la pronuncia dell'autorità giudiziaria penale non era scesa nel merito della vicenda fino al punto da sindacare sulla natura giuridica e sulla relativa proprietà dei singoli beni dei quali essa,

appunto, aveva avuto modo di occuparsi. Ciò perché non atteneva al profilo giurisdizionale proprio del giudice penale statuire in ordine alla proprietà di detti beni.

Di contro, è stato invece compito dell'autorità amministrativa competente per materia, ossia l'agenzia del demanio, adottare poi il provvedimento più corretto per fornire un effetto utile e, nello stesso tempo, coerente con ogni altro concomitante profilo giuridico della questione a quella pronunciata dal giudice penale.

L'altro aspetto è, poi, relativo alle attività occorrenti per la demolizione dell'intero complesso edilizio già oggetto di confisca. A questo proposito occorre ricordare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha avuto modo di precisare che il compendio in argomento è costituito da opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo demaniale, gravato da uso civico boschivo, in particolare in zona 1, di tutela integrale del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diana.

L'area interessata dalla costruzione è contraddistinta, dunque, da un vincolo di inedificabilità assoluta, prevista dal piano regolatore generale adottato dal comune di Castellabate. Di conseguenza, l'edificazione realizzata non è neppure suscettibile di un provvedimento di sanatoria edilizia.

Il predetto Ministero ha, quindi, precisato di aver chiesto l'intervento dell'agenzia del demanio per il recupero formale del bene al patrimonio dello Stato nonché a quello del comune per l'adozione del necessario provvedimento di demolizione.

Il primo tipo di intervento, come si è prima illustrato, si è in effetti realizzato con l'emanazione del provvedimento di revoca del 27 settembre 2001, l'unico effettivamente possibile date le circostanze del caso. Il provvedimento, tra l'altro, è stato adottato sulla scorta del parere reso in argomento dall'Avvocatura generale dello Stato, in data 20 luglio 2001, parere che, chiesto in ordine a rapporti di tipo giuridico intercorrenti tra confisca ed usi civici, ha posto in evidenza come la destinazione dell'area di sedime in argomento, demanio di uso civico, e gli effetti

che da tanto conseguono finiscono per prevalere sulla disciplina propria dei beni confiscati.

Alla luce di tutto quanto è stato detto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha specificato che, allo stato attuale, è il comune di Castellabate, in qualità di ente proprietario dell'intero complesso immobiliare in argomento — terreno e soprastante edificazione —, oltre che di ente preposto all'attività di vigilanza sul corretto assetto edilizio del suo stesso territorio, il soggetto giuridicamente tenuto a procedere ad ogni attività occorrente per la demolizione di edificazioni abusive, secondo le regole tipiche dettate in argomento dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Solo in caso di inerzia ingiustificata del comune, l'ente parco nazionale potrà ad esso sostituirsi, attivando le procedure di demolizione e rivalendosi, successivamente, sul comune per i costi sostenuti.

Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lumia ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00301.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, sottosegretario di Stato, aspettavamo con ansia una risposta da parte del ministro ma debbo dire che non ci siamo. Abbiamo ascoltato con attenzione: all'inizio, sembrava che si elaborasse la classica risposta burocratica; in seguito, si è riconosciuta la piena centralità dell'agenzia del demanio e, quindi, la non sindacabilità del provvedimento; tuttavia, alla fine, si è argomentato entrando nel merito e sostenendo tutte le ragioni dell'agenzia del demanio.

Mi rivolgo al sottosegretario di Stato: noi ci troviamo di fronte ad un cosiddetto « ecomostro », collocato all'interno del parco nazionale del Cilento. È stato inferto uno sfregio all'ambiente, alla cultura, alla centralità della persona che si vuole porre in un contesto territoriale da costruire e migliorare, non da distruggere.

Parliamo di una zona, all'interno del parco nazionale del Cilento, tra le più belle, con un pregio paesaggistico particolare: l'« ecomostro » rischia di rimanere lì,

l'« ecomostro » rischia di essere, ancora una volta, invece che un'occasione per far crescere la cultura della legalità e dell'autosviluppo produttivo ed ecocompatibile del Mezzogiorno, un caso di abbandono, di triste e lurido abbandono. Oppure, si offrirà alla camorra l'ennesima, grande occasione per buttare i tentacoli su questa realtà, continuando a fare i propri affari.

Noi ci troviamo di fronte ad una coincidenza: si tratta non soltanto di « ecomostro », ma anche di « eco-mafia ». Il complesso immobiliare è stato realizzato, anno dopo anno, dalle cosche camorristiche, con la complicità delle istituzioni locali; successivamente, è intervenuta l'autorità giudiziaria che ha scoperto l'infiltrazione camorristica, mettendo in moto le leggi sulla confisca dei beni: la legge n. 575 del 1965 e la legge n. 646 del 1982. In tal modo si era individuato un duplice obiettivo che tutti dovremmo concorrere a realizzare. Il primo è un obiettivo positivo: la demolizione dell'« ecomostro ».

Si tratta di un obiettivo che non danneggia un povero cittadino abusivo, ma che promuove la comunità locale in modo intelligente, creativo e positivo, togliendo dal suo territorio l'ecomostro, e dà uno schiaffo forte alla camorra. In più, si metteva in condizione quella zona di essere valorizzata con un progetto di carattere ambientale. Ecco il perché di questo intervento successivo, che tra l'altro argomenta con una dovizia che poteva anche essere sostenuta nel primo provvedimento adottato: allora o si è sbagliato prima, o si è sbagliato dopo; non ci può essere una lettura burocratica di questi fatti, come se niente fosse successo.

Noi riteniamo che non si sia sbagliato prima ma dopo, e secondo noi esistono ancora tutti i presupposti perché questo bene sia considerato, appunto, un bene di mafia, che passa dallo Stato al Comune con una finalità chiara: infatti, il passaggio al comune senza una finalità chiara, mette sulle spalle di quella comunità una responsabilità che non è in grado di sostenere economicamente, neanche per i condizionamenti esistenti in quel territorio. Questo è il caso in cui lo Stato avrebbe

dovuto agire in modo intelligente in via sussidiaria a supporto della comunità locale: ciò non è stato fatto ed è questa una responsabilità gravissima.

Signor sottosegretario, lei sa che è in atto una discussione sulla destinazione di quei beni. Noi siamo contrari alla loro vendita perché questa ci mette ancora una volta sotto l'egemonia delle mafie, che possono facilmente, con dei prestanome, riprendersi quei beni: evitiamo che questa sia un'occasione che, oltre a creare danni alla comunità locale e a impedire una seria lotta alla camorra, diventi il preambolo per poi produrre altri atti di governo che vanno nella direzione sbagliata della cessione dei beni, che mi auguro voi non prendiate mai. Con questa faremmo solo un favore alla mafia e « bruceremmo » una legge positiva che dà al mondo del volontariato, alle comunità locali, all'associazionismo, una grande opportunità per far crescere la cultura della cittadinanza e del territorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Vendola ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00433.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, signor sottosegretario, non c'è alcun dubbio che siamo dinanzi ad una materia oltre modo complessa. Io credo che la ricchezza di argomentazione tecnica della sua risposta meriti una confutazione di tipo tecnico da fare in altra sede, avendo potuto approfondire gli argomenti che lei ha mutuato dall'agenzia per il demanio. Volevo sottolineare il fatto che l'autonomia dell'agenzia per il demanio dovrebbe avere un proprio corrispettivo nell'autonomia del Governo, il quale può esprimere una posizione che non sia di pura sovrapposizione alla lettura e all'autodifesa operata dall'agenzia per il demanio.

Tuttavia, la grande complessità tecnico-giuridica della vicenda (che rischia di essere un vero e proprio ginepraio di norme, leggi e regolamenti) non ci deve indurre nella tentazione di ritenere che sia una mera questione tecnico-giuridica e non una questione politica di grande ri-

lievo. Stiamo parlando — lo ricordava il collega Lumia — di due fenomeni che diventano un'unica ferita al territorio. Da una parte, il fenomeno degli abusi nei confronti dell'ambiente e del territorio, questo grande stupro agli ecosistemi, che ha avuto una sua fase di accelerazione nel corso degli anni ottanta; dall'altra, un protagonista di questo processo di aggressione all'ambiente, come in questo caso la camorra, ma più in generale le mafie.

Il luogo in cui è collocata questa vicenda — il parco del Cilento — è uno dei luoghi più intensamente suggestivi e significativi dal punto di vista dei valori paesistici e ambientali che, collettivamente, dovremmo tutelare. Il sito più interessante e più bello del Cilento è oggetto di un'inaudita violenza prodotta attraverso una ragnatela di complicità delle quali oggi più nessuno ama parlare perché si parla di altro e questi fenomeni appaiono soltanto come il parto della fantasia malata di qualche malata procura. Invece, noi sappiamo che questi fenomeni ci sono, basta avere occhi per osservarli.

Ci troviamo dinanzi ad un provvedimento definitivo di confisca — dovuto alla legge antimafia — nei confronti di una società che viene intrappolata nell'ambito delle proprie responsabilità di tipo mafioso. Mi chiedo se l'agenzia del demanio sia di un grado superiore alla giurisdizione; rappresenta un nuovo ed ulteriore grado della giurisdizione? Dinanzi ad un provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria, è difficile immaginare che l'agenzia del demanio possa derubricare quel provvedimento di confisca, interpretandolo fino a capovolgerne il senso. Signor sottosegretario, credo che su quella risposta potremmo produrre una confutazione di merito; un'infinità di tecnici del diritto, su nostra sollecitazione, hanno potuto leggere il provvedimento dell'agenzia del demanio ed il giudizio unanime dato da persone competenti sul tema della confisca ha rilevato che siamo davvero dinanzi ad un provvedimento che fuoriesce completamente dalle responsabilità istituzionali del direttore dell'agenzia del demanio, un provvedimento abnorme

anche per la caratteristica che le è propria di sovraesposizione, sovradeterminazione rispetto ai compiti istituzionali ed a un pronunciamento definitivo della magistratura.

Termino il mio intervento trattando un argomento più generale: demolizione e confisca. Ogni volta che ci troviamo dinanzi ad un bene — vorrei dire ad un male — sorto attraverso la violazione di vincoli di inedificabilità assoluta, il provvedimento definitivo della magistratura che ne sanziona il carattere abusivo e che porta nel proprio grembo l'indicazione della demolizione diventa oggetto di una infinita disputa giuridica, da Punta Perotti fino agli alberghi situati nel parco del Cilento.

PRESIDENTE. Onorevole Vendola, si avvii a concludere.

NICHI VENDOLA. Abbiamo una demolizione virtuale — ho finito, signor Presidente —, una dichiarazione puramente retorica del carattere abusivo di quella demolizione, *idem* per quanto riguarda i provvedimenti di confisca. Lei sa che dal sequestro di un bene ai mafiosi alla confisca passano mediamente undici anni e quando si giunge in dirittura di arrivo — con la confisca — i problemi non finiscono ma, semplicemente, cominciano. Nasce infatti il problema di come interpretare quella confisca e la questione relativa all'identificazione del soggetto che dovrà gestire il bene in oggetto nel periodo della confisca. Su questi due temi che renderebbero la giustizia un po' più equa e un po' più seria facciamo tutti quanti fatica a far parte di un paese più serio; per questo, signor sottosegretario, con tutto il rispetto penso che in questa come in altre sedi avrò modo di manifestare la mia insoddisfazione.

(Viabilità ed agibilità del valico commerciale di Gaggiolo Stabio (Italia-Svizzera) — n. 3-00193)

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha fa-

coltà di rispondere all'interrogazione Volontè n. 3-00193 (vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 5).

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Signor Presidente, l'onorevole interrogante evidenzia le condizioni di estrema precarietà in cui versano il piazzale e gli spazi doganali di competenza italiana ricompresi fra la dogana italiana e quella svizzera del valico commerciale di Gaggiolo Stabio.

Le informazioni assunte in proposito dall'agenzia delle dogane presso la direzione regionale per la Lombardia, che è territorialmente competente, confermano la situazione di grave precarietà del valico denunciata nell'interrogazione.

Risulta, infatti, che il piazzale ubicato negli spazi doganali è attualmente completamente dissestato per la presenza di buche e di avvallamenti. Inoltre, il medesimo è inidoneo ad assolvere le funzioni richieste per le operazioni doganali, atteso che la pesa ed il sollevatore non sono utilizzabili e la superficie disponibile è insufficiente. Anche l'edificio in cui sono ubicati gli uffici della dogana presenta, peraltro, inconvenienti di vario tipo e varia natura.

Preso atto di questa situazione ed in linea con quanto è stato auspicato nell'interrogazione in esame, la citata agenzia ha comunicato che è stato formulato un piano di rifacimento e di risistemazione sia del valico sia dell'edificio, con una spesa di circa due miliardi di lire che è stata inserita nella programmazione degli interventi immobiliari dei locali demaniali utilizzati dagli uffici.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.

LUCA VOLONTÈ. Signor sottosegretario, la ringrazio molto per questa notizia, la quale, infatti, sebbene sia di carattere, di importanza locale, riguarda un valico importante ed ha una certa rilevanza, in un periodo nel quale, purtroppo, i grandi valichi del nostro paese sono bloccati a